



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III[^] controversie di lavoro

S. 6322/16

Il giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, all'udienza del 27 giugno 2016 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 44343/2014 promossa da:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, elettivamente domiciliato in Roma, via Lattanzio n. 66, presso lo studio dell'avv. Mario Esposito, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Melica giusta procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ordine degli Avvocati di Lecce conveniva in giudizio la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali esponendo che nel mese di settembre 2013 aveva dovuto fare fronte a una grave situazione logistica, non solo incompatibile con il corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale, ma di tale gravità da mettere a rischio l'incolumità degli operatori e consistente nella radicale inadeguatezza dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni di giustizia; che tale situazione si era aggravata con l'accorpamento alla sede centrale di sette sezioni distaccate del Tribunale di Lecce disposta dal Governo l'8 agosto 2013 in attuazione della procedura di utilizzazione degli immobili prevista dall'art. 8 del Decreto legislativo n. 155/2012; che in data 4 settembre 2013 esso Consiglio, preso atto che non era stato emanato alcun provvedimento che potesse far fronte al crescente rischio che gravava su tutte le strutture giudiziarie leccesi, aveva assunto una deliberazione con la quale evidenziava puntualmente le criticità da affrontare con preminenza e aveva proclamato un periodo di astensione per i giorni 17 e 18 ottobre 2013; che in data 7 febbraio 2014, nel corso di un'udienza, aveva perso la vita l'avv. Elio Maggio del foro di Lecce il quale aveva subito un attacco cardiaco in un'aula gremitissima senza che potessero essere prestati soccorsi medici immediati, in quanto il Tribunale di Lecce era sprovvisto di un defibrillatore e/o di una postazione medica interna; che, in quanto le problematiche interne non erano state risolte mediante le ragionevoli rimostranze espresse dall'Avvocatura leccese ed anzi si era verificato un aumento notevole dei pericoli, il Consiglio era stato costretto a convocare un'assemblea straordinaria degli iscritti al fine di assumere le determinazioni che tale situazione di eccezionale necessità ed urgenza richiedeva; che il giorno 18 febbraio 2014 l'assemblea straordinaria degli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Lecce aveva proclamato l'astensione da ogni attività nelle udienze civili, penali, amministrative e tributarie con decorrenza immediata adducendo una serie di motivazioni; che erano, in particolare, state evidenziate le gravissime disfunzioni organizzative e logistiche

che avevano reso l'accesso alla giustizia difficoltoso e pericoloso dal punto di vista persino dell'incolumità personale; che tale situazione era stata aggravata dall'accorpamento al Tribunale di Lecce di ben sette sezioni distaccate; che erano anche state esplicitati le criticità nascenti dall'adozione di scelte governative assai preoccupanti in materia di giustizia con aperta violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione e del diritto di eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale; che l'astensione, così motivata, era stata deliberata ad oltranza fino a quando le istituzioni locali non avessero posto in essere validi correttivi per risolvere l'intollerabile stato delle cose e il Ministero della Giustizia e il Governo non avessero adeguatamente dato riscontro alla richiesta di confronto e concertazione con gli organi istituzionali dell'Avvocatura sulle riforme della giustizia; che a fronte di questa successione fattuale, con nota del 20 febbraio 2014 prot. 2936/AVV la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali aveva invitato esso Consiglio a revocare immediatamente l'astensione in corso, dandone comunicazione all'Autorità Garante e riservando ogni altra determinazione a seguito di eventuale apertura del procedimento di valutazione; che il Consiglio dell'Ordine, non essendo l'organo che aveva proclamato l'astensione in questione, aveva comunicato tempestivamente a tutti gli iscritti la nota della Commissione di Garanzia e aveva convocato per il giorno 26 febbraio 2014 l'Assemblea straordinaria degli avvocati perché si esprimesse sul punto; che, in quella sede, l'Assemblea, stante la perdurante gravità della situazione leccese e considerate sussistenti le esimenti di cui all'art. 2 comma 7 della Legge 146/1990, non aveva ritenuto di accogliere l'invito formulato dalla Commissione di Garanzia, confermando la prosecuzione dell'astensione; che, nelle more, anche su mandato della medesima Assemblea, il Consiglio dell'Ordine attraverso il suo Presidente aveva avviato una interlocuzione a livello locale con il Presidente del Tribunale di Lecce, con il Presidente della Corte di Appello, con il sindaco del Comune di Lecce e a livello nazionale aveva chiesto di essere ricevuto dal Ministro della Giustizia o da suo delegato al fine di poter rappresentare la stessa difficile situazione oggetto della protesta; che all'esito degli

incontri istituzionali i risultati raggiunti erano stati assai limitati, utili a contenere l'emergenza, ma non ad escludere le criticità ed i rischi in questione e soprattutto a far sì che le udienze e le altre operazioni connesse si svolgessero in spazi conformi agli standard di sicurezza, violati dopo la chiusura delle sedi distaccate; che con delibera prot. n. 7180/AVV del 2 maggio 2014 la Commissione di Garanzia aveva aperto il procedimento di valutazione del comportamento dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, il quale aveva poi inviato proprie memorie ex art. 4 comma 4 quater della Legge 146/1990; che in data 28 maggio 2014 l'Assemblea straordinaria degli iscritti aveva deliberato di sospendere l'astensione, dichiarata in data 18 febbraio 2014, a decorrere dal 4 giugno 2014, pur mantenendo lo stato di agitazione; che nella medesima deliberazione era stata convocata una nuova assemblea per la data del 16 settembre 2014, volta alla verifica degli obiettivi fissati nelle precedenti assemblee del 24 marzo 2013 e del 14 aprile 2014 e di proclamare sin da allora l'astensione da tutte le udienze con regolare preavviso alle competenti autorità dal 22 al 29 settembre, dal 20 al 26 ottobre, dal 24 al 30 novembre e dal 15 al 21 dicembre 2014; che con provvedimento protocollo n. 0011113/AVV del 7 luglio 2014 la Commissione di Garanzia aveva censurato il comportamento tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Lecce comminando la sanzione di euro 15.000,00; che in data 5 agosto 2014, a seguito del predetto provvedimento, era stata notificata ordinanza - ingiunzione n. 390/2014 (prot. 25701 del 1 agosto 2014) emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, per un ammontare pari ad euro 15.007,20; che la Commissione di Garanzia con il provvedimento prot. 0011113/AVV del 7 luglio 2014 aveva violato l'art. 2, comma 7 della Legge 146/1990 in quanto l'astensione era stata proclamata per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori; che il quadro logistico delle strutture di giustizia del Tribunale di Lecce era caratterizzato da criticità di tale portata e gravità da porre a rischio l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e di tutti gli operatori del diritto che vi avevano accesso; che, infatti, l'immobile non era, infatti, munito di certificazione di agibilità, era privo di un presidio medico e di defibrillatori, non era

rispondente alla normativa antincendio e non era garantito dalla costante presenza delle forze dell'ordine; che, secondo l'attestazione del 23 ottobre 2013 rilasciata dall'ing. Antonio Ippazio Morciano, responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli uffici giudiziari di Lecce e provincia, la situazione già critica del Tribunale di Lecce avrebbe portato ad una verifica negativa dopo l'accorpamento delle sedi distaccate, poi puntualmente verificatosi; che i disagi oggetto delle rimostranze dell'Ordine degli Avvocati di Lecce avevano pertanto condotto ex art. 2 comma 7 della Legge n. 146/1990 ad una rivendicazione in deroga alle regole ordinarie della legge sugli scioperi nei servizi essenziali, a causa dei rischi concreti per l'incolumità degli operatori della giustizia, accresciutisi smisuratamente a causa dell'accorpamento alla sede centrale di sette sedi distaccate; che, infatti, vi era stato un crescendo di episodi che avevano messo a repentaglio la sicurezza personale degli avvocati, dei magistrati, degli operatori della giustizia e dei cittadini in generale, sino ad un apice concretatosi con la morte in udienza di un avvocato; che in una stanza vi era stata una invasione di pulci; che nel medesimo periodo un pezzo di calccestruzzo stava per staccarsi dalla sede penale del Tribunale di Lecce e stava per cadere all'interno di un cortile di libero accesso; che all'attualità il Tribunale di Lecce era una sorta di cantiere aperto ed i lavori di ristrutturazione coesistevano con lo svolgimento delle attività giudiziarie; che vi erano state, inoltre, una serie di segnalazioni dell'Ordine degli Avvocati in merito alle inadeguatezza delle strutture e al sovraffollamento dei locali, specie nel corso delle udienze civili, molte delle quali erano tenute nel seminterrato della sede del Tribunale di via Brenta; che infine, il 7 febbraio 2014 l'avv. Elio Maggio era morto per infarto mentre era dinanzi al giudice di pace di Lecce; che il Tribunale di Lecce era sprovvisto sia di un centro medico, sia di un defibrillatore; che, anche qualora quest'ultimo apparecchio elettromedicale fosse stato in dotazione, comunque, non avrebbe potuto essere utilizzato perché nessun operatore di giustizia aveva seguito un corso di formazione all'uopo; che il Tribunale di Lecce era, assolutamente sguarnito di qualsiasi attrezzatura atta al primo soccorso; che tali carenze, di per sé gravi in un contesto logistico strutturale adeguato,

erano divenute intollerabili per l'organo di rappresentanza degli avvocati, in considerazione del fatto che gli operatori della giustizia svolgevano le proprie mansioni ed attività professionali in locali privi della certificazione antincendio, molti dei quali non erano muniti di certificazione di agibilità e in un seminterrato dove si svolgevano regolarmente le udienze civili; che, in definitiva, l'Ordine degli Avvocati di Lecce, dopo aver seguito, nella prima astensione, le procedure nei termini di cui all'art. 2 commi 1 - 6 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 – proclamando una astensione avente ad oggetto sia le citate disfunzioni strutturali sia quelle più generali relative alla crisi della giustizia e della professione forense - a fronte del tragico evento della morte dell'avv. Elio Maggio non poteva che fare ricorso alla misura straordinaria di autotutela di cui all'art. 2 comma 7 della Legge n. 146/1990, la quale consentiva di prescindere dalla disposizione in materia di preavviso minimo di durata quando si trattasse di protestare per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori; che, di fronte all'evidenza data dal fatto che se si fosse avuta la disponibilità di un presidio sanitario minimamente dotato di attrezzatura medica o quanto meno di un defibrillatore e di personale formato per utilizzarlo si sarebbe potuto salvare l'avv. Elio Maggio, l'assemblea degli iscritti non aveva potuto che proclamare lo sciopero ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 7 di tale legge; che, conformemente all'art. 2 della predetta legge, in prima battuta vi era stata la proclamazione di un'astensione conforme alle regole ordinarie, denunciando le disfunzioni ed i rischi per l'incolumità delle persone e, poi, quando i rischi paventati si erano tradotti in realtà, era stato indetto uno sciopero in deroga perfettamente conforme alla fattispecie di cui al citato art. 2 comma 7; che il 18 febbraio 2014, all'indomani della morte in udienza dell'avv. Maggio, proprio in ragione delle condizioni in cui versavano le strutture del tribunale di Lecce che avevano posto a rischio concreto ed attuale l'incolumità di tutti gli operatori, l'Assemblea Straordinaria degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lecce aveva deciso di indire un'astensione ad oltranza in conformità con il dettato della Legge 146/1990; che, peraltro, alla data del decesso dell'avv. Maggio non erano stati ancora formati coloro che dovevano

utilizzare il defibrillatore; che, inoltre, il Presidente del Tribunale di Lecce, dando conto di un incontro con i responsabili della sicurezza della Asl di Lecce, aveva invitato ad un'azione comune di avvocati e magistrati; che, alla luce di tali fatti, la delibera della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali prot. n. 0011113/AVV del 7 luglio 2014 era illegittima in quanto non dava esaurientemente conto dei fatti accaduti e della loro conformità alla deroga espressa dall'art. 2 comma 7 ultima parte; che, infatti, l'art. 2 comma 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, infatti, prevedeva che in determinate ipotesi le procedure previste per la proclamazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali potessero essere derogate a tutela di interessi ritenuti prevalenti rispetto a quelli ascrivibili agli utenti fruitori del servizio pubblico; che il principio era quello secondo cui gli obblighi inerenti alle procedure di rarefazione, alle forme di pubblicità, al rispetto dei termini tra proclamazione ed effettuazione dell'astensione e della durata massima degli scioperi erano derogabili in presenza di situazioni talmente gravi da far prevalere altri diritti di primario rango costituzionale rispetto a quelli degli utenti danneggiati dall'astensione; che, quindi, nel caso degli avvocati i vari obblighi (a l'obbligo di indicare la specifica motivazione e la durata dello sciopero da inoltrare almeno 10 giorni prima dell'astensione, b) la regola che tra proclamazione ed astensione non potevano intercorrere più di 60 giorni e che ciascuna proclamazione doveva riguardare un unico periodo di astensione, c) la regola che l'astensione non poteva superare otto giorni consecutivi non festivi e che in ogni mese solare non poteva comunque essere superata la durata di otto giorni, d) la regola che, in ogni caso, tra due astensioni successive doveva intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni) regredivano se la protesta era motivata da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori; che tali erano indubbiamente quelli posti a base dell'astensione illegittimamente censurata e sanzionata; che i diritti delle parti processuali alla celerità del processo ed alla soddisfazione delle proprie pretese non potevano prevalere se gli operatori cui spettava dare concretezza a tali diritti, subivano danni alla propria incolumità per le disfunzioni strutturali,

organizzative e logistiche dei locali dove si tenevano le udienze e/o dove si compivano le attività connesse ai processi; che in tale ipotesi era obbligatorio rimuovere le cause di tali disfunzioni e diveniva pertanto legittimo proclamare un'astensione in via immediata ad oltranza; che da tempo l'Assemblea degli avvocati e l'Ordine aveva sottofiancato con forza e preoccupazione la questione inerente all'incolumità degli avvocati e di tutti gli operatori del diritto che accedevano alle aule di giustizia del Tribunale di Lecce; che tali carenze avrebbero reso colposo il comportamento dell'Organo di rappresentanza degli avvocati qualora non avesse attuato la volontà dell'assemblea di proclamare una immediata astensione in deroga alle regole generali e quindi a salvaguardia di tutti gli operatori della giustizia da mettere urgentemente al riparo da ulteriori eventi lesivi della propria incolumità; che la valutazione da effettuarsi perché una determinata condizione di fatto potesse essere ricondotta nel novero delle esimenti ex art. 2, comma 7 della Legge 146/1990 doveva basarsi, da un lato su una disamina dei casi già verificatisi di lesione delle condizioni fisiche dei lavoratori e per un altro verso su un giudizio prognostico circa la cogente probabilità che ulteriori rischi potessero concretizzarsi alla luce delle condizioni oggettive presunte; che nella fattispecie sussistevano entrambi i requisiti in quanto si era dato luogo ad una astensione ad oltranza all'indomani della morte in udienza dell'avv. Maggio che aveva dato conto in maniera tangibile del rischio per l'incolumità delle persone; che, inoltre, la valutazione probabilistica lasciava prevedere che le perduranti criticità strutturali avrebbero potuto determinare ulteriori eventi a danno dell'incolumità del personale della giustizia cui non si sarebbe potuto porre rimedio stante la missiva del Presidente del Tribunale; che l'applicazione della deroga ex art. 2 comma 7 della Legge n. 146/1990 era estensibile oltre che agli eventi di danno, anche a quelli di pericolo grave e attuale, idonei ad integrare un vero e proprio stato di necessità, con conseguente inevitabilità dell'azione di astensione; che una diversa interpretazione sarebbe stata contraria ai principi costituzionali dovendosi invece avere riguardo anche alle situazioni di pericolo ancora non concretatesi; che, inoltre, l'astensione proclamata dall'assemblea degli iscritti all'ordine degli Avvocati

di Lecce era stata osservata tutelando il diritto di difesa dei cittadini, in quanto aveva rispettato i dettami dell'art. 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze. Concludeva per l'annullamento della delibera prot. 0011113/AVV del 7 luglio 2014 emanata dalla Commissione di Garanzia e della sanzione pecuniaria pari ad euro 15.000,00 in essa contenuta; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Si costituiva la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con ogni conseguenza in ordine alle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. In primo luogo non può dubitarsi della legittimazione passiva dell'Ordine. Infatti, anche a prescindere dalla sua evidente rappresentatività a livello locale della categoria, lo stesso nel ricorso (cfr. pag 11 in fondo) ha affermato testualmente *"In definitiva, l'Ordine degli Avvocati di Lecce, dopo aver seguito, nella prima astensione, le procedure ed i termini di cui all'art. 2, co. 1-6, legge 12 giugno 1990 n. 146 e, proclamando un'astensione avente ad oggetto sia le citate disfunzioni strutturali sia quelle più generali relative alla crisi della giustizia e della professione forense, a fronte del suddetto tragico evento non poteva che fare ricorso alla misura straordinaria di autotutela di cui all'art. 2, co. 7, l. n. 146/1990 che consente appunto di prescindere dalle disposizioni in materia di preavviso minimo e di durata quando si tratti di protestare per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori"*. Risulta quindi evidente la legittimazione passiva dell'ordine che ha esplicitamente rivendicato la proclamazione dello sciopero in questione. Nel merito si rileva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 146 del 1990, gli obblighi di preavviso e di durata massima dell'astensione possono non essere osservati solo in caso di sciopero per difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi di dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. la Corte Costituzionale con la

sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993 n. 276 ha anche stabilito che l'esimente di cui al predetto comma 7 dell'art. 2 della Legge 146 del 1990 ha carattere tassativo. Secondo la Corte, in particolare l'eccezionalità delle due particolari ipotesi di sciopero contemplate dal comma 7 dell'art. 2 della predetta legge, rende evidente che per tutti gli altri casi vige la regola generale dell'obbligo del preavviso e di durata massima dell'astensione dal lavoro. Il carattere di eccezionalità è stato, peraltro, più volte evidenziato dalla giurisprudenza e dalla stessa Commissione di garanzia che in più occasioni si sono espresse in tal senso. A prescindere dalla circostanza che gli eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, dedotti dall'Ordine ricorrente non sono mai stati dimostrati, risulta, evidentemente, necessario che nel momento in cui è stata indetta l'astensione si sia verificato uno specifico evento lesivo dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori e che, in qualche modo, vi sia un rapporto di immediatezza temporale causale tra l'effettuazione della protesta e il predetto evento lesivo, per cui si deve trattare di un'unica astensione effettuata in relazione all'evento dannoso dal quale traeva origine. Nella fattispecie la situazione di inadeguatezza dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro del palazzo di giustizia di Lecce era un situazione risalente nel tempo e stabilizzata, come riconosciuto dallo stesso Ordine che fa risalire tale condizione di pericolo all'agosto del 2013. Trattandosi di una condizione che si protraeva già da diverso tempo non può ritenersi un evento ovvero un accadimento lesivo secondo quanto richiesto per l'operatività dell'esimente. Pertanto, la condizione di inadeguatezza e pericolo della struttura edilizia sede degli uffici giudiziari di Lecce non può integrare la specifica causa di esonero di cui alla norma in esame, la quale, invece, presuppone il concreto verificarsi di uno o più eventi suscettibili di mettere fisicamente a repentaglio la incolumità e la sicurezza delle persone. Peraltro, ciò che rileva è l'evento e non il mero pericolo della verifica della fattispecie. Altrimenti qualunque situazione di potenziale pericolo anche remoto giustificerebbe sempre l'inosservanza delle regole fissate dalla legge. Del resto, essendo in giuoco l'incolumità dei lavoratori, non sarebbe certo il caso di distinguere tra pericoli più gravi e pericoli accettabili,

rimanendo comunque indeterminata la linea di demarcazione. Inoltre, perché possa operare l'esimente di cui al comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 146/1990, la protesta deve essere immediata rispetto al fatto verificatosi. Nella fattispecie la relazione presentata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli uffici giudiziari non sanciva l'inagibilità dell'edificio del Tribunale di Lecce, ma si limitava ad evidenziare una verifica negativa dei parametri previsti sia nel Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 sia nel D.P.R. 151/2011 soltanto con riferimento al sesto piano dell'immobile. Peraltro, come evidenziato dalla Commissione di garanzia, tali parametri attecchivano alle disposizioni normative correlate al numero di metri quadri/addetto previsto negli edifici pubblici. Del resto tale rapporto parametrico è relativo al solo personale dipendente del Tribunale di Lecce e non ai professionisti che lo frequentano e che in esso operano. Peraltro, dalla predetta relazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, emerge che l'immobile in questione era munito di parere dei vigili del fuoco in occasione dell'adeguamento igienico sanitario e di sicurezza dell'immobile, nel cui progetto individuava in circa 50 lavoratori le presenze previste nel sesto piano dell'immobile destinato alle sezioni dibattimentali del Tribunale. Inoltre in ordine alla mancanza di un presidio medico e di defibrillatori non esisteva una specifica disciplina in materia e la circostanza in questione non poteva, comunque, essere in alcun modo ricollegata alla situazione edilizia dell'immobile. Né l'astensione può essere giustificata dalla carenza di personale amministrativo e di cancelleria nei negli uffici giudiziari di legge, in quanto non si tratta sicuramente di un evento eccezionale. Pertanto lo sciopero indetto dagli dall'Ordine degli avvocati di Lecce doveva rispettare il termine di preavviso e di durata massima dell'astensione. Nella fattispecie, invece, lo sciopero si è prolungato per un periodo complessivo di quasi quattro mesi consecutivi, nonostante l'intervento della Commissione di garanzia. In tale situazione non potendo ritenersi sussistente l'esimente di cui al comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 146/1990, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.


Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna l'Ordine ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida complessivamente in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

Roma 27 giugno 2016

Il Giudice

dott. Ottavio Picozzi



IL CANCELLIERE G.
Livia Matarrese

Deposito in Cancelleria
Roma, il 27-6-16

IL CANCELLIERE G.
Livia Matarrese

